



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 88 del 06-10-2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (GIRU) ALLA PICENAMBIENTE S.P.A.(PPPI) - INDIRIZZI

L'anno duemilaventi, addì sei del mese di ottobre alle ore 20:00, in CASTEL DI LAMA nella consueta sala delle adunanze.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita nelle persone dei Signori:

BOCHICCHIO MAURO	SINDACO	P
CELANI ROBERTA	VICE SINDACO	P
GAGLIARDI GABRIELE	ASSESSORE	P
MATTONI MARCO	ASSESSORE	P
CANNELLA PAOLA	ASSESSORE	A

presenti n. 4

assenti n. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Travaglini Rinaldo.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

☐ il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;
☐ il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso altresì :

☐ che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con atto pubblico redatto dal Notaio dott. Pietro Caserta il 30/3/1998 - repertorio n. 126685, raccolta 11201 – è stata costituita la società mista PicenAmbiente S.p.A., a seguito di espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica con la quale è stato individuato il partner privato per la gestione dei servizi pubblici ambientali, società avente sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), nella C.da Monte Renzo, 25 C.F. / P.I. 01540820444;
- che la PicenAmbiente Spa è una società di partenariato pubblico privato istituzionalizzato, non soggetta a controllo pubblico e conforme al modulo gestorio di cui all'art. 17 del D.lgs.vo 175/2016.
- che il Comune di Castel di Lama detiene una partecipazione societaria nella PicenAmbiente S.p.A. per n. **200** quote azionarie al valore unitario di € 55,00, pari ad un importo nominale di € **11.000,00** rappresentante il **0,20%** del capitale sociale;
- che la società mista PicenAmbiente S.p.A. svolge in via prevalente l'erogazione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti, servizi affidati dai propri 29 Comuni-Enti soci della Provincia di Ascoli Piceno con un bacino d'utenza servita di circa 155.000 abitanti, nonché lo svolgimento di tutte le altre attività sociali di cui al vigente statuto societario.
- che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. **38** del **3/8/2010**, dichiarata immediatamente eseguibile, unitamente all'approvazione dell'aumento di capitale sociale della PicenAmbiente S.p.A., si è tra l'altro stabilito:

- 1) *di conferire specifici indirizzi affinché, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, venga effettuata, ai sensi e per gli effetti dell'art 23 bis, comma 2, lett b, della legge 133/2008, una gara a doppio oggetto per l'individuazione del socio operativo privato della Picenambiente e per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti in aderenza al periodo minimale non inferiore ad anni 15, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (codice unico ambientale), fatto salvo quanto previsto dall' art. 198 del medesimo decreto legislativo e dall'art. 20, commi 2, 5 e 10 della legge Regione Marche n. 24 del 12/10/2009, con la sola e necessaria specificazione che l'effettivo affidamento del servizio alla PicenAmbiente Spa, alle condizioni generali e specifiche della presente deliberazione, avverrà con il completamento dell'attività di esternalizzazione del suddetto intero servizio da parte del Comune, da eseguirsi entro e non oltre i diciotto mesi dall'avvio del nuovo servizio alla PicenAmbiente Spa, tempo necessario per procedere al superamento dell'attuale gestione in economia.*
- 2) *di dare atto che nello svolgimento della gara dovranno essere rigorosamente rispettati tutti i criteri indicati nella narrativa del presente provvedimento che qui si intendono integralmente richiamati con particolare riferimento alla procedura aperta o ristretta per la scelta del socio operativo privato;*
- 3) *di avvalersi dello strumento della convenzione previsto dall'art 30 del decreto legislativo n. 267/2000;*
- 4) *di individuare il Comune di San Benedetto del Tronto quale Comune capofila;*
- 5) *di approvare l'allegata convenzione di funzioni (Allegato «A») nella quale il Comune di San Benedetto del Tronto ricopre il ruolo di Comune capofila e gli altri Comuni che delibereranno in tal senso ricoprono il ruolo di Comuni convenzionati;*
- 6) *di dare atto che il Sindaco o suo delegato (ai sensi del vigente statuto comunale) procederà a stipulare la convenzione nella forma della scrittura privata autenticata dal Segretario comunale del Comune capofila;*
- 7) *di dare atto che i Comuni che non intendano dare luogo alla gara a doppio oggetto di cui trattasi dovranno formalizzare con apposito atto consiliare la dichiarazione di recesso dal capitale della società, alle condizioni previste dal vigente statuto della medesima e dal Codice Civile;*

- 8) *di dare atto che prima dell'attivazione della procedura di gara il Consiglio Comunale dovrà approvare, con apposito separato provvedimento, eventuali modifiche della compagine societaria a seguito dell'entrata o del recesso di Comuni nonché le modifiche e gli adeguamenti statutari necessari o possibili in relazione all'esigenza:*
 - a) *di regolamentare le modalità per l'uscita del socio con liquidazione della sua posizione per il caso che, all'esito della successiva gara, egli non risulti più aggiudicatario;*
 - b) *di modificare l'oggetto sociale;*
 - c) *di regolamentare il recesso dei soci privati e la capacità di modificare la loro partecipazione;*
 - 9) *di approvare espressamente, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007 e ss.mm.ii, il mantenimento della partecipazione di questo Comune, aderente al capitale alla data della pubblicazione degli atti di gara, nella PicenAmbiente spa, in quanto la stessa società effettua la gestione di rilevanti servizi di interesse generale e strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, così come meglio specificato nella parte narrativa;*
 - 10) *di approvare espressamente l'aumento di capitale sociale della PicenAmbiente Spa per l'importo di € 4.984.000, mediante utilizzo di riserve di capitale disponibili e risultanti nel bilancio di esercizio al 31/12/2009, dando mandato al Sindaco o suo delegato di compiere ogni ulteriore e necessario atto conseguente;*
 - 11) *di dare atto che l'aumento di capitale sociale risulta destinato all'aumento del valore nominale delle azioni;*
 - 12) *di stabilire che il referente del Comune di Castel di Lama nel Comitato tecnico previsto dall'art. 7 dello schema di convenzione è l'ing. Tommaso Cavezzi, Responsabile dell'Area Tecnica comunale.*
- che con atto registrato al rep. 82 del Comune di San Benedetto del Tronto in data 1/7/2011 il Comune di Castel di Lama unitamente a tutti gli altri comuni Enti Pubblici della PicenAmbiente ha formalmente sottoscritto la prevista convenzione di funzione di cui all'art. 30 del D.lgs.vo 267/2000, con la quale al Comune Capofila si è dato mandato di procedere a dar luogo alla procedura competitiva complessa per la gara a doppio oggetto per la ricerca dei soci privati e per la concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani, ivi compresi i rifiuti speciali nel territorio dei comuni convenzionati, per la durata non inferiore a 15 anni come previsto dal Codice Ambientale (D.lgs.vo 152/2006), ecc.
 - che è stato all'epoca costituito, presso il Comune capofila di San Benedetto del Tronto, il gruppo di lavoro e di supporto tecnico-amministrativo per l'aggiornamento dello statuto e l'indizione della gara a doppio oggetto;
 - che lo stesso gruppo ha provveduto a redigere uno schema delle modifiche da apportare allo statuto societario, al fine di rendere lo stesso statuto adeguato sia ai principi già riportati nel testo (all'epoca vigente) dell'art. 23-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 che a quelli allora esplicitati nelle norme di cui al DPR 168/2010;
 - che con determinazione dirigenziale del Comune di San Benedetto del Tronto, quale Comune capofila, n. 1036 del 21.07.2011, si è provveduto ad indire una gara ad evidenza pubblica "a doppio oggetto", adottando la procedura ristretta ai sensi degli artt. 3 e 55 del decreto legislativo n. 163/2006, tenendo conto e in conformità delle Comunicazioni interpretative della «Commissione 2007/C-6661 del 5 febbraio 2008 e 2006/C-179» del 1 agosto 2006 in materia di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato (PPPI);
 - che il Bando di gara a doppio oggetto per "La selezione del socio privato partner industriale della PicenAmbiente Ambiente Spa, società mista a maggioranza pubblica (PPPI) affidataria in concessione del SPL di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attività connesse e correlate di cui all'oggetto sociale (CIG 3875269524)" ha assicurato il pieno rispetto delle norme nazionali ed europee dell'evidenza pubblica, attraverso cioè l'invio del Bando alla GUCE (in data 21.07.2012 come

attestato dal sistema SIMAP, numero di riferimento interno 2012-102242) pubblicato il 23.07.2012 con codice 2012/S 140- 233043, nonché la pubblicazione sulla GURI (avvenuta sul n° 89 del 29.07.2012), all'Albo Pretorio (dal 22.07.2012), sul sito (Profilo di Committente www.comunesbt.it, sezione "Atti amministrativi", link "Profilo di committente" dal 22.07.2012) e alla pubblicazione, per estratto, sui quotidiani "Corriere della Sera" (in data 5.08.2012), "Italia oggi" (in data 5.08.2012), "Il Messaggero" ediz. Marche (5.08.2012) e "Il Corriere Adriatico" ediz. locale (5.08.2012),.

- che con determinazione dirigenziale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 1287 del 18.10.2012 si è provveduto a disporre l'aggiudicazione definitiva della suddetta procedura di gara (CIG 3875269524) a favore del concorrente: RTI EcoNord spa con sede legale in Varese, in via Giordani 35,- P.IVA 01368180129 (capogruppo) Deco spa- con sede legale in Spoltore (PE), in via Vomano 12,- P.IVA 01253610685 (mandante) S.e.a.b srl - con sede legale in Chieti Scalo (CH), in via Penne Zona Industriale, P.IVA 01333620696 (mandante);
- che la procedura di gara si è quindi conclusa in data 8/1/2013 con le operazioni di subentro del nuovo socio privato – partner industriale nella PicenAmbiente S.p.A. mediante formale trasferimento del 49,548% delle azioni oggetto della gara ad evidenza pubblica indetta dai Comuni soci della PicenAmbiente Spa a fini dell'affidamento del servizio secondo il modulo della società mista di cui al PPPI e pertanto la PicenAmbiente S.p.A. risulta essere una società mista formalmente assegnataria - in concessione - del servizio di gestione integrata dei rifiuti con socio privato scelto in base a procedura di gara a doppio oggetto conforme alle indicazioni e normative comunitarie.

Considerato:

- che il metodo di gestione a mezzo società mista, con socio privato individuato a mezzo procedura di gara a doppio oggetto viene considerato, sulla base dei parametri europei, del tutto analogo alla gestione a mezzo di la procedura di gara in quanto ha garantito lo svolgimento di una procedura concorrenziale "per il mercato", unica possibile in un settore, quale quello dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, in cui la normativa prevede una gestione in regime di privativa, senza possibilità quindi di una tutela della concorrenza "nel mercato", dato che solo al Comune spettano le funzioni di organizzazione e di gestione dei servizi medesimi (cfr Parere dell'8.11.2001 dell'AGCM in merito alla disciplina dei servizi pubblici locali);
- che la legge finanziaria per il 2013 all'art. 1, co. 387 ribadisce infatti "All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole da «svolto mediante l'attribuzione» a «legge 14 settembre 2011, n. 248» sono sostituite dalle seguenti: «svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale»;
- che nelle società miste di PPPI costituite attraverso una procedura ad evidenza pubblica e allo specifico scopo di affidarle i servizi pubblici dell'Ente locale che l'ha costituita, il relativo affidamento in concessione del servizio è immediatamente consequenziale in modo diretto, poiché tale legittima disciplina è prevista nell'ordinamento europeo e nazionale al precipuo scopo di affidare loro i servizi pubblici di propria competenza, rappresentando cioè l'affidamento la ragione stessa della costituzione del rapporto di PPPI.
- che tali determinazioni sono state anche di recente confermate dalla più autorevole giurisprudenza, quale:
 - il Consiglio di Stato (Sez. V, Sentenza n. 4599 del 10/9/2015) sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ha ulteriormente ribadito che possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario)

ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico – privato, ossia per mezzo di una società mista e quindi con una 'gara a doppio oggetto' per la scelta del socio,

- la Corte Costituzionale, (con sentenza n. 199 16/7/2015), ha riaffermato che il diritto dell'Unione europea consente, purché ricorrano le condizioni, l'affidamento diretto del servizio di rilevanza economica anche a società cosiddette miste, ed anzi vi è un vero e proprio *favor* per il partenariato pubblico/privato e gli organismi misti. La giurisprudenza comunitaria infatti non esclude che il legislatore possa disporre l'affidamento diretto del servizio pubblico a società miste, purché sia rispettata la condizione obbligatoria della gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio, con contestuale affidamento del servizio. Infatti conclude la Corte, l'affidamento diretto dei servizi pubblici locali ad organismi a partecipazione mista pubblico/privata, con il presupposto che il socio privato della società mista venga scelto con procedura ad evidenza pubblica e con gara cosiddetta "a doppio oggetto" (nella quale siano contestualmente definite le caratteristiche del servizio), esaurisce la fase concorrenziale e ottempera a tutti i requisiti richiesti dal diritto dell'Ue.

Ritenuto:

- che pur risultando formalmente costituita l'ATA dell'A.T.O. 5 di Ascoli Piceno prevista dalla L.R. n° 24/2009 e ss.mm.ii. così come attestato con Decreto N. 20 del 20/9/2013 del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, le competenze relative all'erogazione e all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono svolte ed esercitate dall'Ente Comunale, in quanto:
 - il servizio rifiuti ricade all'interno delle funzioni fondamentali - ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione - enumerate dal decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 che, all'art. 19, co. 1, il quale nel riscrivere l'art. 14, comma 27 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ha definito, alla lett. f) "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi";
 - la delibera di C.C. di affidamento del servizio di questo comune e la legge regionale n.24/2009 (all'epoca vigente all'art. 20 comma 5) prevedevano espressamente che "L'ATA subentra nei rapporti giuridici facenti capo ai Comuni".
 - il procedimento di gara - avviato nell'anno 2010 e formalmente concluso in data 8/1/2013 ovvero anche prima della costituzione dell'ATA – determina, come atto immediatamente consequenziale in modo diretto, il relativo affidamento in concessione del servizio mediante la necessaria stipula del contratto di servizio, che rappresenta un mero atto amministrativo necessario per l'effettiva regolazione del servizio tra Ente affidante e gestore, rappresentando l'affidamento la ragione stessa dell'avvenuta costituzione del rapporto di PPPI nelle forme previste dalla normativa europea.
 - ai sensi delle vigenti leggi, il Comune in ogni caso deve continuare ad esercitare tutte le funzioni e le competenze di gestione e di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio comunale, in quanto al momento l'ATA, seppur costituita, non è in grado di svolgere e/o di esercitare ancora alcuna funzione e/o attività gestionale. Quando l'ATA subentrerà effettivamente ai Comuni nelle competenze non potrà che subentrare nei rapporti in corso prendendo atto delle gestioni in essere e definendo i criteri oggettivi e coerenti per l'individuazione delle gestioni da salvaguardare, che non potranno che essere quelli del livello dei servizi e della conformità alla normativa degli affidamenti medesimi.
- che il D.lgs.vo 152/2006 (Codice Ambientale) all'art. 198 prevede che, sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta

dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa

- che in materia di affidamento del servizio la legge regionale Marche n. 24/2009 prevede espressamente all'art. 7, comma 4 lett. d) che l'affidamento del servizio debba avvenire secondo le disposizioni statali vigenti.
- che la disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, prima contenuta nell'art. 4 del decreto legge 13.08.2011, n. 138, convertito dalla legge 14.09.2011, n. 148, come modificato dall'art. 25 del decreto legge 24.01.2012, n. 1, convertito dalla legge 24.03.2012, n. 27, ed applicabile a tutti i servizi pubblici locali con prevalenza sulle discipline di settore con essa incompatibili, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012;
- che l'attuale legislazione statale vigente in materia di affidamenti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, quale è la gestione dei rifiuti urbani in ambito comunale, oltre a quanto previsto dall'art. 113 del TUEL, è stata recentemente riformata con la legge n. 15/2015 di conversione del cd. Decreto Mille proroghe (D.L. 150/2013), la quale con l'art.13 ha modificato l'impianto del previgente art. 34 D.L. 179/2012 commi 20 e ss., introducendo nuove disposizioni e deroghe che permettono un miglior coordinamento con la esistente disciplina in tema di ATO. In sostanza la normativa statale vigente, derivante dal combinato disposto del D.L. 150/2013 e del D.L. 179/2012, in materia di scadenze degli affidamenti in essere, prevede in generale che:
 - gli affidamenti **conformi** alla normativa europea come quello operato dai comuni soci alla PicenAmbiente Spa (non rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 13), per i quali siano stati espletati gli adempimenti di cui al comma 20 dell'art. 34, sono assoggettati al termine previsto nel contratto o negli altri atti regolatori del rapporto.
 - gli affidamenti **non conformi** alla normativa europea e suscettibili di adeguamento, ai quali si potrebbe applicare il comma 1 dell'art. 13 per consentire l'adeguamento entro il più lungo termine del 31.12.2015, evitando così la cessazione ex lege (comma 3, art. 13 cit.);
 - gli affidamenti **non conformi** alla normativa europea e **non** suscettibili di adeguamento, sono mantenuti in vita per effetto del Decreto Milleproroghe, al fine di evitare interruzioni del servizio pubblico, fino al massimo, al 31.12.2015, alla condizione che sia stata avviata – entro la medesima data - la messa a gara o comunque il nuovo affidamento dei relativi servizi.In caso di accertate inadempienze da parte degli Enti preposti sugli obblighi in materia di affidamento, è previsto l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio.
- che il Comune di Castel di Lama, titolare effettivo della funzione di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani sul proprio territorio, avendo già provveduto non solo a deliberare (rif delibera C.C. num. **38 del 3/8/2010**) ma anche ad espletare, nei modi pienamente conformi alla normativa europea, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti in ambito comunale alla PicenAmbiente Spa per la durata prevista nel contratto di servizio e negli altri atti di gara regolatori del rapporto, deve procedere a solo formalmente completare, con la produzione dei relativi atti amministrativi, l'iter procedurale effettuato, ovvero deve espletare i seguenti adempimenti:
 - adempimenti di cui al comma 20 dell'art. 34 D.L. 179/2012 il quale prevede:
“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di

servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

- formale sottoscrizione del relativo contratto di servizio previsto dalla procedura di gara a doppio oggetto espletata.

Evidenziato:

- che la procedura di gara espletata è stata, pertanto, avviata conformemente alle norme all'epoca vigenti e lo schema organizzativo derivante dalla conclusione della procedura (società mista con socio privato a scadenza e selezionato con procedura a doppio oggetto) risulta pienamente conforme alla disciplina europea, come attestato da apposita relazione redatta ai sensi del citato art. 34, comma 20 (documento allegato “A” alla presente delibera) e che sarà pubblicata sul sito del Comune di Castel di Lama;
- che la procedura per il rinnovo del socio privato di PicenAmbiente si è svolta, infatti, nel rispetto dei principi di cui sopra, rendendo conforme alla disciplina comunitaria ed interna l'affidamento, in esclusiva, alla stessa PicenAmbiente, della gestione integrata dei rifiuti nei Comuni soci, così come previsto dalla procedura di gara ad evidenza pubblica espletata.

Ravvisata la necessità di provvedere ad assolvere gli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge n. 15/2015 di conversione del D.L. 150/2013, occorre procedere a definitivamente formalizzare (quale atto conseguente agli adempimenti amministrativi successivi all'individuazione del nuovo socio della società di PPPI) l'affidamento del servizio mediante la stipula e la sottoscrizione dell'apposito contratto di servizio comunale, così come previsto dalle procedure espletate e contenuto nella documentazione di gara espletata (CIG 3875269524).

Tenuto conto:

- che attualmente, ai sensi di legge, la PicenAmbiente Spa sta continuando ad erogare legittimamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani sulla base della convenzione in essere le cui modalità di svolgimento del servizio sono previste e approvate per l'anno 2015 nel Piano Finanziario redatto ai sensi dell'art. 1 commi 639 ss. della legge 147/2015, di cui al Disciplinare Tecnico Economico Comunale (B.3).
- che il Disciplinare Tecnico Economico Comunale (B.3) - all'Allegato B alla presente deliberazione - è stato redatto conformemente a quanto previsto dalla documentazione di gara sopra indicata (CIG 3875269524) e contiene l'analisi di dettaglio del costo del servizio attualmente in essere e approvato con delibera di Giunta Comunale num. 87 del 06/10/2020, con indicati gli standards (quali-quantitativi) attualmente previsti di erogazione del servizio, il quale prevede un corrispettivo a titolo di canone annuale di gestione del servizio pari a € **366.844,30** oltre l'iva di legge e oltre gli “oneri a misura” a carico del Comune e oltre agli oneri relativi al servizio di Applicazione e riscossione della TARI..
- che tale continuazione del rapporto convenzionale è stata legittimamente consentita solo ed esclusivamente nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio regolante la gestione del servizio affidato in concessione alla PicenAmbiente Spa di cui alla gara sopra indicata (CIG 3875269524).

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. **10** del **29/3/2019** dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione del piano finanziario per la componente TARI (Tributi Servizio Rifiuti). Anno 2019” in cui è prevista, per la gestione dei rifiuti urbani da parte della PICENAMBIENTE, per l'anno 2019 una spesa di euro 328.680,08 oltre I.V.A. 10% (totale euro **361.548,09**), del CANONE ANNUO DI GESTIONE, oltre agli oneri relativi al servizio di Applicazione e riscossione della TARI;

Dato atto che il Comune con Delibera di C.C. N. **11** del **29/5/2020** ha deliberato che per quanto concerne l'approvazione del Piano Finanziario dell'Anno 2020, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (D.L. "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Dato atto che nel Bilancio corrente del Comune è previsto uno stanziamento pari a quello deliberato per l'anno 2019 e qualora insufficiente per l'anno 2020 per far fronte agli oneri di gestione del servizio in argomento, si procederà a determinare il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, il quale sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ai sensi del c. 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020;

Dato atto della necessità che il Comune di Castel di Lama debba procedere, ai sensi di legge, per l'anno corrente all'erogazione del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti urbani per il quale è previsto che la relativa spesa derivante dal presente contratto troverà previsione nell'ambito dell'approvazione del Piano Finanziario 2020 relativo al costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, redatto ai sensi dell'art. 1 commi 639 e ss. della legge n. 147/2013 (TARI), così come previsto dalla Delibera di C.C. num. 11/2020 approvata ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020.

Preso atto della seguente richiamata documentazione:

- Schema del contratto di servizio è quello previsto e allegato al bando di gara CIG 3875269524;
- B.2-B) Disciplinare tecnico è quello previsto e allegato al bando di gara CIG 3875269524;
- B.2-C) Analisi costi standard è quello previsto e allegato al bando di gara CIG 3875269524;
- B.3) Disciplinare Tecnico-Economico Comunale contenente la descrizione quali-quantitativa dell'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di cui all'Allegato B redatto in conformità al bando di gara CIG 3875269524;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui D.lgs.vo n° 267/2000;

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs.vo n° 267/2000;

Richiamate le disposizioni di legge, regolamentari e le motivazioni citate nella proposta in argomento;

Visto il parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Ambiente;

Visto il parere espresso sotto il profilo della regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

Visto il D.lgs.vo 18/08/2000, n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Considerato che la Giunta ritiene di accogliere la suddetta proposta;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

D E L I B E R A

Di approvare e far propria la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico-manutentivo, che qui si intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

- Di approvare la superiore narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto della quale:
 - Di prendere atto di confermare il modulo gestorio della società mista quale sistema di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel proprio Comune, già formalmente deliberato con atto del Consiglio Comunale n. **38** del **3/8/2010**, per le motivazioni sopra riportate.
 - Di approvare la relazione (allegato "A") redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del decreto legge n.179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, che dovrà essere pubblicata sul sito del Comune di Castel di Lama;
 - Di conferire specifico indirizzo al Responsabile Area Tecnico-manutentiva affinché proceda a formalmente affidare alla società PicenAmbiente S.p.A. la concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel comune di Castel di Lama, con un corrispettivo a titolo di canone di gestione del servizio previsto per l'anno 2020 di euro **€ 366.844,30** oltre I.V.A. 10% (totale euro **403.528,73**) a tutte le condizioni e pattuizioni previste con la sottoscrizione della seguente allegata documentazione, contenuta nell'ambito della procedura di gara a doppio oggetto espletata (CIG 3875269524):
 - B.2-A) Schema del contratto di servizio, schema allegato al bando di gara;
 - B.2-B) Disciplinare tecnico, allegato al bando di gara;
 - B.2-C) Analisi costi standard, allegato al bando di gara;
 - B.3) Disciplinare Tecnico-Economico Comunale contenente la descrizione quali-quantitativa dell'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di cui all'Allegato B redatto in conformità al bando di gara CIG 3875269524, che sarà previsto all'interno del Piano Finanziario per l'anno 2020 redatto ai sensi dell'art. 1 commi 639 ss. della legge 147/2015, che verrà previsto e approvato da questo Ente con delibera consiliare sopra richiamata entro il 31/12/2020 ai sensi dell'art. 107 comma 5 D.L. 18/2020, il quale prevederà un corrispettivo a titolo di canone annuale di gestione del servizio per l'anno 2020 pari a **€ 366.844,30**, oltre l'iva di legge e gli "oneri a misura" per smaltimenti, a carico del Comune.
- Ai fini della formalizzazione dell'affidamento del servizio si rinvia, per quanto non previsto nel presente atto ed allegati, alla normativa vigente applicabile; al codice civile e agli atti di gara come sopra citati.
- Di dare pertanto atto che per l'anno corrente va richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19/05/2020 con la quale si è disposto:
 - di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 10 del 29/03/2019, in applicazione di

quanto stabilito dall'art.107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n.27;

- Di provvedere entro il 31 dicembre 2020, sempre ai sensi della disciplina menzionata al punto precedente, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- Di dare pertanto atto che per l'anno corrente è previsto che la spesa derivante troverà previsione nell'ambito dell'approvazione del Piano Finanziario relativo al costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2020, redatto ai sensi dell'art. 1 commi 639 e ss. della legge n. 147/2013 (TARI), così come previsto dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (D.L. "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come disposto con Delibera C.C. num. 11/2020.
- Di trasmettere copia della presente, per i provvedimenti di competenza:
 - al Responsabile Area Tecnica-Manutentiva
 - al Responsabile Area Finanziaria - Tributi

Quindi con successiva votazione palese unanime, DICHIARA la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 18/08/2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Travaglini Rinaldo

IL SINDACO

F.to BOCHICCHIO MAURO

La pubblicazione all'Albo
Pretorio é iniziata in data
19-10-2020

La presente deliberazione:

☐ non é soggetta a controllo
preventivo di legittimità ;

☐ é stata comunicata ai Signori
Capigruppo Consiliari con nota
n.14084 del 19-10-2020

Addì 19-10-2020

IL SEGRETARIO

F.to Travaglini Rinaldo

Certificato di eseguita
pubblicazione

N.1155 del Reg.

Il sottoscritto Segretario certifica che la
presente deliberazione é stata pubblicata in
copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal
19-10-2020 al 03-11-2020 e che contro di
essa non sono/sono pervenute opposizioni o
ricorsi.

Addì

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì 19-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE